

ASSOCIAZIONE "CASSA MUTUA"

Statuto dell' Associazione

TITOLO 1

Denominazione, Sede, Scopo, Durata

Art. 1 – E' costituita con sede in Torino, Via Bologna 74, presso il Comando della Polizia Municipale di Torino, l'Associazione "Cassa Mutua" della Polizia Municipale Città di Torino in seguito indicata "Associazione".

Art. 2 – L'Associazione che non ha fini di lucro e non abbraccia ideologie politiche o religiose ha come scopo l'assistenza morale e materiale dei propri associati e delle loro famiglie con particolare attenzione al settore sanitario, previdenziale e dei servizi sociali. A tal fine essa promuove tutte le iniziative e svolge tutte le attività di solidarietà, promozione della persona, culturali, aggregative dei propri associati, necessarie od opportune per il conseguimento degli scopi suddetti. In particolare potrà:

- a) promuovere e favorire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria come prevista dal sistema sanitario nazionale;
- b) favorire la costituzione di fondi e servizi di previdenza integrativa e dei trattamenti di pensione, nonché forme previdenziali interne o esterne per i casi d'infortunio, invalidità o morte non coperte da forme di protezione obbligatorie anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) promuovere qualsiasi attività, evento o manifestazione nei settori dell'informazione, dell'educazione sanitaria, mutualistica e sociale, della formazione professionale, della cultura, dello sport, della salute pubblica, ricreative e del tempo libero in genere, anche rivolta al di fuori dell'area professionale;
- d) erogare agli associati eventuale assistenza economica sussidiaria, per quei casi ben documentati nel campo medico, a seguito di valutazione del Consiglio Direttivo;
- e) partecipare a consulte, consorzi, cooperative ed enti, aggregarsi con altre Associazioni, od Enti, sia pubblici che privati, che perseguano scopi analoghi o complementari ai propri ed, altresì, svolgere tutte le funzioni ed i compiti ad essa delegati dalla legge o da altri Enti pubblici o privati;
- f) compiere tutte quelle operazioni che il Consiglio Direttivo, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reputi vantaggiose per gli associati e per perseguire tutte quelle forme di assistenza ritenute opportune ed utili per i propri associati, tra cui promuovere e gestire la costituzione, con gestioni autonome, di fondi di solidarietà per l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia Municipale.

Art. 3 – L' Associazione è regolata a norma del titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto ed ha durata illimitata.

TITOLO 2

Associati

Art. 4 – Gli Associati accettano, all'atto della loro ammissione all'Associazione, le norme del presente Statuto. Il numero di associati è illimitato.

Gli associati si distinguono in:

- a) onorari;
- b) ordinari;
- c) sostenitori.

- a) Sono associati **onorari** le persone, gli enti o le Istituzioni, che per la loro personalità o con la loro opera e il loro appoggio ideale sosterranno l'attività dell'Associazione e contribuiranno alla sua valorizzazione.

La qualifica di socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari non sono obbligati al versamento della quota associativa.

- b) Sono associati **ordinari**, gli **Agenti della Polizia Municipale/Ausiliari del Traffico** che fanno domanda di appartenenza all'Associazione. L'adesione in forma scritta, impegna il socio all'osservanza ed all'accettazione di tutte le norme contenute nel presente statuto ed eventuali regolamenti attuativi nonché al versamento della quota sociale.
- c) Sono associati **sostenitori** le persone fisiche, gli Enti, le Associazioni e le persone giuridiche che versino annualmente una quota pari ad almeno tre volte quella prevista per un socio ordinario.

E' esclusa espressamente ogni partecipazione temporanea alla vita associativa. La qualità di associato è intrasmissibile.

Tutti gli associati, persone fisiche maggiori di età e persone giuridiche hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo.

Art. 5 – Ad ogni associato sono attribuiti pari doveri e diritti.

Ogni associato ha diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e di usufruire in uguale misura delle prestazioni dell'Associazione, così come saranno disciplinate con appositi Regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli associati.

Art. 6 – La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per morte dell'associato;
- b) per esclusione secondo quanto previsto dall'Art. 7;
- c) per recesso come previsto dall'Art. 8;
- d) per cessazione del rapporto di appartenenza al Corpo di Polizia Municipale.

L'avvenuta cessazione del rapporto associativo è constatata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – L'esclusione di un associato non può essere deliberata dal Consiglio Direttivo che per gravi motivi che rendano incompatibili la persona dell'associato con le finalità e la struttura dell'Associazione. L'esclusione dovrà in ogni caso essere decisa dal Consiglio Direttivo, quando l'associato si sia reso inadempiente al pagamento di almeno tre quote associative.

Art. 8 – L'associato che intenda recedere dall'Associazione dovrà inviarne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale e provvedere, contestualmente, ad estinguere integralmente tutte le sue obbligazioni in essere nei confronti dell'Associazione.

TITOLO 3

Organi Sociali

Art. 9 – Gli organi dell' Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori;

Assemblea degli associati

Art. 10 – L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto vincolano gli associati assenzienti e quelli dissenzienti. Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto e di parola tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, applicandosi il disposto dell' Art. 2.532 secondo comma del Codice Civile. E' ammessa la delega scritta solo ad altro associato. Non possono essere portatori di deleghe i componenti il Consiglio direttivo ed i Revisori.

Art. 11 – L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e di quello consuntivo dell'esercizio precedente. L'assemblea ha competenza, inoltre, per l'approvazione e la modifica dello Statuto, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori scaduti dalla loro carica. Essa può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e deve essere da lui convocata senza indugio quando ne è fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, da almeno 1/10 degli associati.

Art. 12 – L'Assemblea viene convocata mediante avviso esposto nei locali dove vengono svolte le attività dell'Associazione e nelle sedi della Polizia Municipale (Vigili Urbani). L'avviso di convocazione è affisso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa in prima e in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

Art. 13 – L'Assemblea è valida e può deliberare in prima convocazione qualora sia presente la metà degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14 – L'Assemblea chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori è regolarmente costituita e può deliberare in seconda convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, almeno 1/20 degli associati.

Art. 15 – L'Assemblea regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione e qualunque sia l'argomento all'ordine del giorno, delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo quanto previsto e regolato dall'Art. 24. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 16 – Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo delegato per iscritto dal Presidente. La delega scritta dovrà essere allegata al verbale di Assemblea e con esso conservata.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti. Di ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale controfirmato dal Presidente e dal Segretario e, in caso di elezioni, dai due scrutatori. Le deliberazioni delle assemblee sono affisse nella sede sociale per un periodo di quindici giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Il Consiglio Direttivo

Art. 17 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri nominati dall'Assemblea Ordinaria. Il Consiglio rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio designa nel suo seno il Presidente (che è anche Presidente dell'Associazione), il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la metà dei suoi membri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Tutte le suddette cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni. Qualora nel corso del mandato vengano a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con loro deliberazione, approvata dal Collegio dei Revisori. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri nominati dall'Assemblea scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, con sua delega scritta, dal Vice Presidente. La convocazione del Consiglio viene fatta con avviso che deve essere inviato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali tale termine può anche essere abbreviato. Il Collegio dei Revisori deve essere avvertito con le stesse modalità.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione tranne che per le competenze riservate all'Assemblea dallo Statuto ed ha, altresì, facoltà di nominare mandatarî e procuratori per singoli atti o categorie di atti, nonché di autorizzare l'associazione a stare attivamente o passivamente in giudizio. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) decide sulle domande di ammissione degli associati e determina le quote per di ammissione e le quote annuali;
- b) provvede al normale andamento dell'Associazione, dei beni in locazione o di proprietà, all'amministrazione e alla gestione delle strutture e degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
- c) assume il personale necessario per il buon funzionamento dell'Associazione e ne fissa le retribuzioni e i compensi;
- d) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo, assistenziale, ricreativo e disciplinare dell'Associazione;
- e) provvede alla nomina di Commissioni, per settori specifici, incaricate dell'espletamento delle varie mansioni, scegliendone i membri fra gli associati e fissandone le attribuzioni;
- f) compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea Ordinaria e li deposita presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono la data dell'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 20 – Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante nei confronti dei Terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, firma le deliberazioni ed i rendiconti. Il Presidente ha il compito di sorvegliare l'andamento dell'Associazione e nei casi di necessità ed urgenza, in accordo con il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, può adottare tutti quei provvedimenti di amministrazione che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone a quest'ultimo nella prima adunanza. Il Presidente potrà aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, trarre assegni, disporre bonifici, versamenti, prelievi e stipulare fidejussioni e mutui. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, con i medesimi poteri in Consiglio Direttivo oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato. Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e dal segretario, sarà conservato nel libro dei verbali presso la sede sociale a disposizione dei Soci.

Il Collegio dei Revisori

Art. 21 – La gestione contabile e finanziaria dell'Associazione è vigilata da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, liberamente eletti dall'Assemblea tra gli associati secondo le stesse modalità di elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori, al fine di esplicitare la propria attività, potrà prendere visione di tutti i documenti contabili dell'Associazione, del rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo almeno trenta (30) giorni prima della sua sottoposizione all'Assemblea per l'approvazione e potrà avvalersi della collaborazione di professionisti anche esterni. In sede di Assemblea per l'approvazione del rendiconto, il Collegio dei Revisori dovrà presentare una propria relazione scritta di accompagnamento al rendiconto stesso, che sarà illustrata dal Presidente del Collegio e che rimarrà allegata allo stesso rendiconto.

TITOLO 4

Entrate e patrimonio Sociale

Art. 22 – Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che appartengano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi diritto all'Associazione e dai residui attivi risultanti nel rendiconto. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi di ammissione;
- b) quote sociali annuali;
- c) contributi di soci o di terzi;
- d) donazioni e lasciti;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) finanziamenti per progetti finalizzati allo scopo sociale;
- g) contributi di Enti pubblici, Enti Locali, Istituti di Credito, Associazioni ed Enti in genere
- h) ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui l'esercizio sociale si chiuda in disavanzo per eccedenza delle spese di attuazione dei progetti e degli scopi sociali sui contributi pervenuti, le quote riscosse e le altre entrate sociali, tutti gli associati rispondono in solido a rifondere il disavanzo annuale, entro 90 giorni dalla data della rendicontazione. Sono esclusi da quest'obbligo sociale i soli Soci Onorari. Le quote associative non sono trasmissibili né soggette a rivalutazione. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. In alcun modo può darsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di contributo associativo o a titolo gratuito in genere.

Art. 23 – All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque nominati, nonché fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO 5

Scioglimento, disposizioni generali e finali

Art. 24 – In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea la quale potrà validamente deliberare con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima riunione l'Assemblea adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà i liquidatori.

Art. 25 – Le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione o il Consiglio Direttivo o i Liquidatori, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, che verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri così nominati.

In difetto di accordo circa la nomina del terzo arbitro, questo verrà designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, su domanda della parte più diligente. Gli arbitri decideranno la vertenza inappellabilmente in arbitrato irrituale "ex bono et aequo" e saranno dispensati dall'osservanza di qualsiasi regola di procedura.

Art. 26 – Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni, valgono le norme di legge.

TITOLO 6

Segno distintivo

Art. 27 – La "Cassa di Mutuo Soccorso della Polizia Municipale Città di Torino" ha come vessillo i colori "Giallo e Blu" divisi in diagonale, sullo sfondo "Giallo" l'emblema del "Toro" e sullo sfondo "Blu", per continuità e rispetto del passato, la scritta "Cassa Mutua Vigili Urbani Torino".

Il vessillo rappresenta ufficialmente l'Associazione in tutte le manifestazioni a cui partecipa.